



COPIA

Verbale di deliberazione N. 44 della Commissione amministratrice

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO AL SIG. A. A. DELLO STOL NUMERO 7 SITO IN LOC. CHEGUL-SPIAZ GRANT SULLA P.F. 2033/2 IN C.C. POVO (TN) E SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI USO CIVICO.

L'anno **2025**, addì **27** del mese di **maggio** alle ore **16:30**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Buratti Alessia	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Degasperi Piergiorgio	Consigliere	Assente
4	Broll Ivan	Consigliere	Presente
5	Tonina Alessandro	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Vice Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che l'Azienda forestale Trento – Sopramonte gestisce per conto dei due Enti consorziati – il Comune di Trento e l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.U.C.) di Sopramonte – il patrimonio agro-silvo-pastorale tra cui un ex ricovero militare scavato nella roccia risalente alla prima guerra mondiale e comunemente noto come "stol", identificato con il numero 7, situato in località Chegul – Spiaz Grant sulla p.f. 2033/2 C.C. di Povo;

rilevato che la citata p.f. 2033/2 del C.C. di Povo è gravata dal diritto di uso civico a favore della locale comunità;

visto l'atto di concessione prot. n. 1502 sottoscritto in data 25.06.2019 (atti privati n. 632), con il quale l'Azienda forestale Trento – Sopramonte ha concesso in uso al signor A. A., per il periodo 25.06.2019 – 30.04.2025, lo stol identificato con il numero 7 sito in località Chegul – Spiaz Grant, quale deposito delle attrezzature necessarie all'esercizio dei diritti di uso civico e quale punto d'appoggio per attività del tempo libero compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale dell'ambiente che circonda il manufatto, verso la corresponsione del canone complessivo di Euro 1.200,00;

dato atto che con Determinazione del Direttore n. 109 del 10/08/2018 l'Azienda forestale ha incaricato un professionista di procedere alla verifica della relativa idoneità statica;

considerato che in data 31.10.2018 l'ing. Stefano Santini ha trasmesso i certificati di idoneità statica di ciascuno stol, incluso quello identificato con il numero 7;

atteso che la Commissione amministratrice ha deciso di avviare la procedura per la nuova concessione degli stoli ubicati in loc. Chegul – Spiaz Grant sulla p.f. 2033/2 C.C. di Povo e sul Cimirlo sulla p.f. 651/1 C.C. di Povo, identificati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 20, mediante la pubblicazione di un avviso sul sito dell'Azienda e presso la Circoscrizione di Povo per verificare l'interesse da parte di privati cittadini residenti nel territorio circoscrizionale e da parte di associazioni o enti senza scopo di lucro con sede legale nella medesima Circoscrizione ad ottenere in concessione gli stoli per il periodo di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 30.06.2031 verso la corresponsione del canone annuo di Euro 200,00 soggetto ad eventuale rivalutazione Istat annuale;

rilevato che in seguito alla pubblicazione dell'avviso, che prevedeva il termine ultimo del 20.12.2024, per la presentazione delle eventuali richieste, per la concessione in uso dello stol identificato con il numero 7 è pervenuta la manifestazione di interesse da parte del signor **A. A.**;

visto l'articolo 1 del Regolamento per la concessione in uso di edifici comunali non utilizzati per scopi agricoli, zootecnici o silvo-pastorali che prevede che l'Azienda forestale supporti le attività socio-educative e ricreative che Enti, Gruppi, Circoli e Associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali, religiose, sportive, ricreative, ambientalistiche, culturali, educative realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, mettendo a disposizione gli edifici comunali presenti nell'ambito del territorio silvo-pastorale in gestione non utilizzati per scopi agricoli, zootecnici o silvo-pastorali;

preso atto che in assenza di richieste da parte di soggetti associativi lo stol può essere concesso anche a privati cittadini residenti nella Circoscrizione di Povo;

dato atto pertanto che lo stol identificato con il numero 7 può essere assegnato al signor **A. A.**;

considerato che la concessione al signor **A. A.** garantisce un importante presidio dell'immobile assicurando inoltre la necessaria manutenzione ordinaria senza dover ricorrere all'impiego di manodopera dell'Azienda forestale, come dimostrato negli anni precedenti in cui lo stesso soggetto ha ricevuto in concessione lo stol;

preso atto inoltre che la concessione dello stol di cui trattasi non pregiudica, di fatto, la possibilità da parte dei censiti del C.C. di Povo di esercitare gli usi civici che gravano sulle aree attigue;

ritenuto pertanto di concedere al signor **A. A.** lo stol identificato con il numero 7, sito in loc. Chegul – Spiaz Grant sulla p.f. 2033/2 C.C. di Povo, per essere destinato esclusivamente a deposito e punto d'appoggio per attività ricreative e del tempo libero compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale dell'ambiente che circonda il manufatto, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.05.2031, verso la corresponsione del canone di concessione annuo di euro 200,00, soggetto ad eventuale aggiornamento annuale sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed alle altre condizioni di cui allo schema di atto di concessione (Allegato n. 1), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

atteso che la struttura potrà essere utilizzata come punto di appoggio da parte delle maestranze aziendali per lavori previsti in zona;

vista la Legge n. 1766 del 16/06/1927, il R.D. n. 332 del 26/02/1928 e la Legge n. 168 del 20/11/1977 in materia di beni di uso civico;

vista la L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e s.m.;

vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i., relativa alla disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento;

vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42);

visti gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte;

visto il testo coordinato dello Statuto dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 9/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;

viste inoltre:

- la deliberazione n. 16 di data 16/12/2024, immediatamente eseguibile, dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2025-2026-2027;
- la deliberazione n. 80 di data 23/12/2024, immediatamente eseguibile, adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2026-2027;

visto il Regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte, approvato

con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24 febbraio 2005 e s.m. e i., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte della rag. Elga Speranza, collaboratore amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 81 D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

ad unanimità dei voti dei presenti;

delibera

1. di sospendere, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.05.2031, il diritto di uso civico insistente su parte della p.f. 2033/2 del C.C. di Povo, per complessivi mq. 20, corrispondenti allo stol identificato con il numero 7;
2. di concedere al signor **A. A.** lo stol identificato con il numero 7, sito in località Chegul – Spiaz Grant sulla p.f. 2033/2 C.C. di Povo, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.05.2031, verso la corresponsione del canone di concessione annuo di Euro 200,00, soggetto ad eventuale aggiornamento annuale sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, ed alle altre condizioni di cui all'Allegato n. 1;
3. di approvare lo schema di concessione dello stol di cui al punto 2 al signor **A. A.**, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
4. di imputare l'entrata complessiva di Euro 1.200,00 al capitolo 800/1 "Affitto di fabbricati e altre strutture" dando atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma e che tale entrata risulta esigibile alla data di sottoscrizione del contratto di concessione nel seguente modo:
 - per Euro 200,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2025 del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2026-2027, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2025;
 - per Euro 200,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2026-2027, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2026;
 - per Euro 200,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2027 del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2026-2027, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2027;
 - per Euro 200,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2028 del futuro Piano Esecutivo di Gestione, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2028;
 - per Euro 200,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2029 del futuro Piano Esecutivo di Gestione, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2029;
 - per Euro 200,00 con riferimento all'esercizio finanziario 2030 del futuro Piano Esecutivo di Gestione, dando atto che l'entrata sarà esigibile entro l'esercizio 2030;
5. di dare atto che la concessione sarà revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico;
6. di dare atto che il Direttore dell'Azienda forestale o suo sostituto sottoscriverà la concessione di cui al punto n. 2 in forma di scrittura privata;

7. di destinare le somme introitate per l'affittanza al finanziamento di opere pubbliche rivolte al beneficio della Comunità di Povo ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14.06.2005, n. 6;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, modificata dalla Legge Regionale 8.08.2018 n. 6;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Paolo Visconti

IL VICE PRESIDENTE
F.to Alessia Buratti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 28/05/2025 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

Allegato1_inquadramento_Stoi_A4.pdf

Schema_contratto_2025.pdf

Stol n.7_14052025_150740.jpg

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì, 08/06/2025

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trento, lì

IL DIRETTORE
Maurizio Fraizingher